BNC-FI|26/06/2026|CONVENZIONI ITALIA 16

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Ufficio Stage

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Tra

Istituto per l'Arte e il Restauro Srl, d'ora in poi denominato **soggetto promotore**, con sede legale in Via Maggio, 13 - 50125 Firenze, con Partita IVA n. 01481470480, rappresentata dal legale rappresentante Dott. Emanuele Amodei, nato a [redacted].

e

La Azienda/Ente: **Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze**
con sede in: Piazza dei Cavalleggeri, 1 - Firenze (ITALIA)
rappresentata, per la firma del seguente atto da: Dott.ssa Elisabetta Sciarra d'ora in poi denominata **soggetto ospitante**

Premesso

a) che il **tirocinio curriculare** consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, non configurandosi in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato. Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, è una misura formativa di politica attiva permettendo ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all'interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta della dimensione "lavoro". Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.

b) che ai sensi della normativa vigente si recepiscono le seguenti definizioni:
   1) Convenzione: contratto stipulato fra il soggetto proponente ed il soggetto ospitante per definire i punti di cooperazione in materia di attivazione dei tirocini curriculari di formazione e di orientamento.
   2) Soggetto Proponente: l'Istituto che ha attivato il percorso formativo, secondo la normativa vigente, e in cui il soggetto in formazione (stagista) sta svolgendo attività di formazione.
   3) Soggetto Ospitante: Azienda/ente, in regola con le vigenti norme sui tirocini, disponibile ad accogliere tirocinanti presso la loro sede.
   4) Soggetto in formazione (stagista): il soggetto regolarmente iscritto ad un percorso formativo del proponente e in regola con le disposizioni interne del soggetto proponente.
   5) Progetto (piano)formativo: documento sottoscritto dai tre soggetti (studente, promotore, ospitante) che delinea gli ambiti d'azione dello stagista.
   6) Tutor: rappresentante del soggetto ospitante e proponente che guida lo stagista nella esecuzione dei compiti assegnati.

c) che il tirocinio formativo e di orientamento è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto in formazione ed un **soggetto ospitante** allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con il **soggetto ospitante**;

d) che in materia di tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute ai sensi dell'art.2 del D.P.G.R. n.11/R/2012, il 31/03/2012 sono entrate in vigore le modifiche al regolamento e, per il rinvio operato dall'art.8, comma 2 della L.R. n.3/2012, le modifiche alla L.R. n.32/2002.

e) che vengono ammessi come soggetti promotori gli enti privati senza fini di lucro, oltre a quelli usuali rappresentati da Università e Istituti scolastici, nonché gli Enti di formazione accreditati presso la Regione Toscana e abilitati a erogare corsi riconosciuti;

f) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati di cui al punto a) possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 196/1997, e che le Parti sopra indicate intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte.

g) che gli obiettivi fondamentali del periodo formativo e di orientamento sono il completamento della formazione curricolare dell'utente di stage nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro; la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale, l'autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso stagista.

h) che il **soggetto ospitante** sia in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del presente tirocinio, e che non ha effettuato licenziamenti nei precedenti 24 mesi dalla data del presente tirocinio, fatta salva la giusta causa;

si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto

1.1 Ai sensi della normativa vigente, il **soggetto ospitante** si impegna ad accogliere presso le sue strutture **soggetti** in tirocinio formativo e di orientamento su proposta del soggetto promotore.

1.2 Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione (All. 1).

2. Obblighi del soggetto promotore

2.1 Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi (tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2.2 La struttura didattica del soggetto promotore direttamente coinvolto nel progetto formativo o di orientamento, predispone, a cura del tutor, una relazione finale, sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati.

3. Obblighi del soggetto ospitante - il soggetto ospitante s'impegna:

3.1 ad accogliere presso le proprie strutture utenti di stage per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo;

3.2 a rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;

3.3 a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;

3.4 a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;

3.5 a segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al

soggetto promotore;

3.6 laddove previsto nel progetto formativo, ad assicurare la copertura o il rimborso spese documentate, sostenute dal tirocinante – direttamente attinenti all'attività di tirocinio o di orientamento svolta – nonché l'attribuzione di eventuali "premi stage";

3.7 a designare il responsabile (tutor aziendale) incaricato di seguire presso il soggetto ospitante il tirocinante e di certificare i risultati del tirocinio;

3.8 a consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;

3.9 a segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

3.10 Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:

3.10.1 Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro.

3.10.2 Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo.

3.10.3 Il tirocinante non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.

3.10.4 Il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

3.10.5 Non può realizzare più di un tirocinio con il tirocinante indicato nel progetto formativo allegato.

3.10.6 Il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo professionale. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati al punto successivo;

3.10.7 Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni del soggetto ospitante, secondo quanto è riportato all'art.1, co.3 del D.M. 142/1998;

3.10.8 I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 68/99 non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.

4. Tutor e obblighi del tutor:

4.1 Il soggetto promotore nomina in qualità di tutor un responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha altresì la funzione di raccordo tra l'ente di appartenenza e i soggetti ove si svolge l'attività di tirocinio.

4.2 Il soggetto ospitante per ogni tirocinante nomina in qualità di tutor, un responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

5. Modalità e contenuto degli stage

5.1 Il programma del periodo di stage viene stabilito di comune accordo tra il tutor aziendale incaricato dal soggetto ospitante ed il tutor del soggetto promotore. Per ciascun tirocinante, inserito nel soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del tutor aziendale del soggetto ospitante, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante, le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolgerà il tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata dal tutor e dal tutor aziendale del soggetto ospitante.

5.2 Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della citata Legge n. 196/97, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e il tirocinante deve essere per questo considerato un ospite come espresso dall'art. 1, comma 2 del D.M. 142/98. Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage. Qualora sia previsto dal programma formativo, lo stagista potrà essere impegnato in funzioni operative finalizzate alla produzione o all'espletamento delle mansioni lavorative non oltre la misura e i tempi necessari per acquisire la padronanza delle tecniche operative. Le parti prendono atto di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008.

6. Obblighi del tirocinante

6.1 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

6.1.1 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
6.1.2 annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
6.1.3 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
6.1.4 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
6.1.5 a frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale concordati;
6.1.6 seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
6.1.7 redigere una relazione finale sull'attività svolta.

6.2 In caso di mancato rispetto delle norme da parte dello stagista, il tutor del soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso il tutor del soggetto ospitante deve avvisare per iscritto il tutor e i competenti uffici del soggetto promotore, comunicando la motivata volontà di interrompere lo stage.
6.3 Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione al tutor didattico organizzativo ed al tutor del **soggetto ospitante**.
6.4 Il tirocinante deve garantire almeno il (70%) settanta per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

7. Durata, interruzione e proroga del tirocinio

7.1 Le date di inizio e di termine, le eventuali sospensioni, nonché i tempi della presenza nell'ente, sono fissati di comune accordo tra il tutor aziendale e il tutor del soggetto promotore. Spetta al tutor del soggetto ospitante verificare la regolare tenuta del registro delle presenze da parte dello stagista.
7.2 In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati, lo stage può essere interrotto sia da parte del soggetto ospitante che dal soggetto promotore o dallo stagista. In tal caso si dovrà produrre una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno una settimana prima della data di effettiva interruzione.
7.3 Nel caso si decida di prorogare il periodo di stage, il soggetto ospitante, di comune accordo con lo stagista, dovrà inviare una richiesta scritta almeno 15 giorni prima del termine dello stage. Sarà compito del soggetto promotore autorizzare la proroga e comunicare la stessa all'ispettorato del lavoro competente e prolungare la copertura assicurativa.

8. Risultati dell'Attività

8.1 I risultati dell'attività dello stagista realizzati durante il periodo di stage rimangono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dallo stagista nell'Azienda/Ente.

9. Rapporto tra le Parti

9.1 Con la Convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio.
9.2 La Convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti.
9.3 Tutte le notifiche, richiesta o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto e si considerano validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.
9.4 Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad

alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo della lettera Raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

9.5 Per pubblicizzare le comuni iniziative, le Parti convengono che ciascuna di esse potrà creare nel proprio sito web un link diretto al Sito Web dell'altra Parte.

9.6 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente.

10. Gestione dei dati personali delle Parti

10.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento del propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della Parte contrattuale a cui si riferiscono.

10.2 Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Le Parti dichiarano infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento Europeo 679/2016.

11. Durata del Protocollo d'intesa

11.1 La presente Convenzione ha validità per anni 5 a partire dal giorno della sua sottoscrizione, salvo disdetta di una delle Parti. La Parte che intende recedere da essa deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altro contraente almeno tre mesi dalla scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

12. Registrazione e imposta di bollo

12.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86; le relative spese sono

a carico della Parte che ne faccia richiesta.

12.2 L'assolvimento dell'imposta di bollo è previsto sin dall'origine a carico del Soggetto Promotore, ai sensi del D.P.R. 642/1972.

13. Controversie e abrogazioni

13.1 Ogni attività, prevista dalla presente Convenzione, si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambe le Parti. Queste ultime concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di Firenze.

14. La presente Convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra le Parti.

Firenze, 20/05/2026

FIRMA SOGGETTO PROMOTORE OSPITANTE
Istituto per l'Arte e il Restauro Srl

[redacted]

ISTITUTO PER L'ARTE E IL RESTAURO FIRENZE

FIRMA SOGGETTO